



CONSIGLIO DEI MINISTRI

VICE PRESIDENZA

1. *2. quibus au*
2. *in chieste di rete*



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

26/10^e

70

Ciao f'anni,
mi' altre velina per
il dossier Zolob!

Buona lettura

hjh

Adella

All'On. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri

- R O M A -

E S P O S T O

del sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Zeboli, in relazione alla proposta formulata dall'Avvocato generale dello Stato per la nomina dell'avvocato distrettuale dello Stato in Torino.

* * *

Premetto che, subito dopo aver conseguito nello aprile 1966 la mia attuale qualifica, avanzai in via breve la richiesta di ottenere non appena possibile l'incarico dell'art. 5, II capov. della legge 20.6.1955, n. 319) l'incarico di avvocato distrettuale; con assegnazione - per motivi di famiglia - in una sede dell'Italia settentrionale.

Non essendo al momento vacante alcuna di dette sedi, dal 1° gennaio 1967 venni trasferito da Milano - ove avevo prestato servizio ininterrottamente dal 1948 e avevo svolto per alcuni anni le mansioni di vicario dell'avvocato distrettuale in carica - a Roma, per esercitarvi le funzioni di sostituto avvocato generale, durante le quali, ribadì all'Ufficio direttivo dell'Istituto la mia aspirazione, senza che nulla mi venisse obiettato intorno alla possibilità di vederla soddisfatta quando si fosse reso disponi-

2.

bile un posto.

Il 5 agosto 1968, approssimandosi la data di collocamento a riposo dell'avvocato distrettuale di Torino, Rosani, presentai richiesta scritta (alleg. n. 1) per l'attribuzione di quell'incarico ed il trasferimento in quella sede; alla quale, peraltro, venne nominato l'avv. Francesco Marchese, di me più anziano per età e per ruolo, ove mi precedeva di quattro posti.

Non ebbi allora motivo per dolermi di quel provvedimento, conforme alla prassi - costantemente seguita nell'Avvocatura dello Stato - in armonia con i principi generali in materia, di attribuire l'incarico di avvocato distrettuale al più anziano di qualifica tra i sostituti avvocati generali che vi aspirassero.

Rinnovai la stessa richiesta, sempre per iscritto, il 24 dicembre 1969, nell'imminenza del collocamento a riposo dell'avv. Marchese.

L'attribuzione dell'incarico subì poi un differimento, avendo l'avv. Marchese chiesto d'essere trattene in servizio fino al 75° anno di età a norma della legge 2/12/1969, n. 997; nel frattempo, essendo venute a conoscenza che il medesimo incarico era stato chiesto anche dall'avv. Giovanni Fierro (tito-

lare della qualifica necessaria soltanto dal 26 febbraio 1969), non mancai d'illustrare all'Avvocato generale dello Stato, con esposto del 2 luglio 1970 (alleg. n. 2), i titoli preferenziali da me posseduti, anche a prescindere dalla netta positività nella domanda di conseguimento del posto.

3.

Pur non avendo avuto alcuna notizia ufficiale sull'esito delle mie istanze, mi risulta che l'Avvocato generale avrebbe recentemente proposto, per la nomina in questione, l'avv. Pierro; sicchè ritengo doveroso segnalare fin d'ora all'On. S.V. la grave illegittimità ed ineportunità da cui sarebbe viziato un Suo provvedimento conforme a tale proposta;

2 - In particolare, l'eventuale nomina dell'avv. Pierro sarebbe inficiata da illegittimità ed eccesso di potere, per violazione dei principi essenziali di legalità ed imparzialità nell'azione amministrativa, per ingiustizia grave e manifesta, per disparità di trattamento, per arbitrarietà dei criteri di scelta seguiti, per difformità degli stessi dalla prassi consolidata.

Nel richiamarmi, in proposito, a quanto già feci presente all'Avvocato generale (alleg. n.2, che prego di consolidare qui integralmente trascritte) debbo precisare che - oltre all'anzianità di ruolo e di

età, da cui mi fu impedita la nomina al momento della precedente vacanza del posto nei confronti delle avv. Marchese - risulta obiettivamente a tutto mio favore, rispetto al collega ora proposto, un definitivo giudizio di maggiore capacità ed attitudine alle funzioni proprie della qualifica: ciò potrà essere facilmente asodato mediante l'acquisizione dei rispettivi rapporti informativi e - quel che più conta - dei verbali della Commissione per il personale contenenti le valutazioni ed i punteggi rispettivamente conseguiti al momento della promozione alla qualifica di sostituto avvocato generale.

Infatti, in virtù del giudizio reso dalla suddetta Commissione (presieduta dallo stesso Avvocato generale autore dell'attuale proposta) venni anteposto a ben quattordici colleghi che mi precedevano nel ruolo di anzianità, mentre l'avv. Fierro (entrato in carriera contemporaneamente al sottoscritto) non ha ottenuto la promozione neppure in corrispondenza dell'ordine di ruolo, essendo stato proposto a un collega meno anziano.

In tutto questo, a parte l'eccesso di potere individuabile nella contraddittorietà tra i criteri con cui la mia posizione è stata valutata nel 1966 ed oggi, è lecito ravvisare un'inecongruente conside-

5.

razione delle esigenze di servizio, le quali - trattandosi nella specie non di un semplice trasferimento; ma dell'attribuzione di un incarico direttivo - imponevano anzitutto di far cadere la scelta, tra gli aspiranti, su chi aveva dato obbiettivamente la prova di più spiccata capacità e preparazione, pur nell'ambito della stessa qualifica.

3 - A questo punto mi sia consentito di sottolineare l'abnorme situazione - più volte lamentata anche in sede sindacale - dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, che conferisce tutti i poteri d'iniziativa e di proposta e tutti i pareri in tema di attribuzione di funzioni ed incarichi direttivi, nonché di assegnazione alle diverse sedi degli avvocati e procuratori, ad un organo personale, anziché collegiale (come avviene in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, nei cui Consigli è altresì assicurata per legge - a maggior garanzia della correttezza dei provvedimenti in materia tanto delicata - la partecipazione di rappresentanti dei funzionari); manca altresì qualunque garanzia formale e procedimentale.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - da cui l'Avvocatura dello Stato dipende, e che secondo l'autorevole parere in data 23 nov. 1967 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato esercita un con

6.

trollo gerarchico sugli atti dell'Avvocato generale - sono ben noti gli inconvenienti a cui ha dato luogo, specie in questi ultimi anni, questo stato di cose; perdurando il quale, agli avvocati dello Stato che si ritengano lesi nei legittimi interessi morali e patrimoniali di carriera e di servizio non resta - per non essere costretti a ricorrere agli organi giurisdizionali - che invocare l'intervento della superiore Autorità governativa, affinché sia verificato che la discrezionalità propria dell'attività dell'organo proponente non si traduca in arbitrarietà nell'esercizio del relativo potere.

4 - Non conoscendo, per le anzidette ragioni, se e come la proposta di cui mi rivolgo sia motivata, e non riuscendo ad immaginare quali fatti abbiano potuto determinare oggi una valutazione preferenziale in favore dell'avv. Pierro e a mio danno, non posso esimermi dal ricordare come si siano verificati in questi ultimi anni, presso l'Avvocatura dello Stato, episodi vessatori e persecutori soprattutto nei confronti di chi si era fatto promotore delle riforme di struttura dell'Istituto, pur riconosciute necessarie anche da autorevoli esponenti governativi e parlamentari.

Per quanto mi riguarda personalmente, preciso

che dopo la promozione a sostituto avvocato generale ho ricoperto, durante il biennio 1968/1969, la carica elettiva di vice-presidente dell'Associazione sindacale di categoria; e allego due verbali del Consiglio direttivo di quell'Associazione (già noti alla On. Presidenza perchè prodotti a corredo d'un mio ricorso gerarchico a tutt'oggi non deciso), riguardanti la protesta per un provvedimento arbitrario a mio carico (alleg. n. 3 e 4).

Mi permetto, a questo proposito, di far rilevare come un sia pur minimo margine d'opinabilità od incertezza nel riscontro della validità degli ignorati e non immaginabili titoli di preferenza riconosciuti all'avv. Fierro, introdurrebbe con tutta evidenza l'ipotesi di una falsità della causa nella proposta dell'Avvocato generale, configurando un gravissimo caso di eccesso e sviamento di potere.

5 - Confidando vivamente nell'alto senso di giustizia dell'On. S.V., chiedo pertanto che alla nomina, così come proposta dall'Avvocato generale, non venga dato corso; e che, quant'è meno, vengano accuratamente acclarati e vagliati i motivi del provvedimento dell'Avvocato generale ed i criteri di scelta adottati per controllarne la fondatezza in linea sia di legittimità che di merito.

8.

Stante, poi, la rilevata mancanza d'ogni garanzia istituzionale in sede di formazione della proposta (atto, per di più, non ricorribile giurisdizionalmente in quanto preparatorio), prego l'On. S.V. di voler disporre che mi venga comunicata la motivazione della proposta stessa, onde consentirmi di dedurre ogni altro elemento utile a tutelare i miei interessi morali e patrimoniali gravissimamente lesi.

Con deferenti ossequi.

Roma, 2 settembre 1970

(Giuseppe Zoboli)

Anno di emissione
con timbro
a perforazione

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



BIGLIETTO PER UN VIAGGIO GRATUITO

CLASSE I

SERIE B No 54899 .AA

Vale fino al ~~31/12/1969~~ per ~~4~~ person

ANDATA *Siracusa - Chiusi*

RITORNO *e Viareggio*

Sig. *Avv. Benincasa* *Gabriele*
" *Maria Teresa*
" *Giuseppe*
" *Alfonso*

Autorizz. no. N. _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ANNOTAZIONI _____

Anno di emissione
con timbro
a perforazione

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

Timbro
a
secco

BIGLIETTO PER UN VIAGGIO GRATUITO

CLASSE I

SERIE **B** No **59149** . **AA**

Vale fino al ~~31/12/1969~~ per ~~4~~ person

ANDATA *Siracusa - Chiaramo*

RITORNO *e viceversa*

Sig. *Gabriele Bemineasa*
Maria Teresa Pisani "
Giuseppe "
Alessandra "

Autorizzazione N. _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ANNOTAZIONI _____

Edizioni di Gabriele e Mariateresa Bonincasa

Roma, 6 ott. 1970

Eccoli i biglietti per i quali
vorrei la prova al 71 o -
se una è possibile - la sottile
linea.

E se nessuno questa è pos-
sibile un biglietto omaggio per
la famiglia per il tratto Napoli-
Genova e ritorno.

Le tutti, per favore, entro il 15
corrente!

Mentre io ti ringrazio in
anticipo.

Affettuosa
Gabriele



27-9-70th

L'ASSESSORE DELEGATO

Caro Ferrone
ti prego di intervenire presso
il compagno On. De Martino e
di fare del tuo meglio in questi
la persona esente -
resio e protem salut.
Alberto D'Agui

PROMEMORIA

Il Vice Prefetto SCIMECA Dott. Enrico, promosso nella predetta qualifica nel dicembre del 1958, é preposto alla direzione del Servizio per gli Affari della Capitale della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno dall'aprile del 1959, in seguito a trasferimento dalla Prefettura di Potenza dove disimpegnava le funzioni di Vicario.

In precedenza, in successione ininterrotta, aveva percorso i vari gradi della carriera nelle sedi di: Agrigento, Catania, Litteria, Roma (Prefettura), Palermo, Frosinone, Latina, disimpegnando, man mano, le attribuzioni inerenti alle singole qualifiche; ha, altresì ricoperto la carica di Capo Sezione Ufficiali di P.S. e di Capó Servizio Stranieri presso la Direzione Generale di P.S.

Nel 1965, dato che il predetto funzionario aveva fornito ampia prova di svolgere il compito delicato che gli era stato affidato in maniera del tutto lusinghiera e brillante, con costante riconoscimento dei Direttori Generali che avevano potuto apprezzare la sua preziosa collaborazione, egli, per i requisiti posseduti, per l'anzianità maturata nella qualifica e per la posizione tenuta nel ruolo, con tutta probabilità, (tale evento era quasi di conoscenza comune) sarebbe stato proposto per la nomina a Prefetto.

Malauguratamente, però, il 14 luglio di quell'anno, il predetto funzionario fu colpito da infarto, per cui non si ritenne di attuare il cennato proposito.

Le cure rigorose a cui l'interessato si é sottoposto e la di lui forte tenpra ebbero, ben presto, piena ragione del male, tanto vero che dopo appena tre mesi di riposo il Dott. SCIMECA ha ripreso regolarmente le sue mansioni, che da allora, senza alcuna interruzione, disimpegna con completa efficienza, dedicando alla fattiva attività tutte le sue energie, con rassicurante dimostrazione che le sue

condizioni fisiche erano tornate del tutto normali e rispondevano in pieno alle esigenze del servizio al quale il funzionario, dopo la parentesi dell'increscioso episodio, ha ripreso a dare tutto se stesso con l'entusiasmo di sempre.

Tenuto conto che il Dott. SCILECA ai requisiti già posseduti in abbondanza nell'ormai lontano 1965 ha aggiunto altra esperienza e maggiore maturità, che hanno migliorato le sue doti di preparazione, di capacità professionale, di spirito di iniziativa e di abnegazione; che lo stesso da undici anni dirige con massimo rendimento, intelligenza ed acume il servizio che gli è stato affidato; che egli ha la incondizionata capacità di assolvere nella maniera migliore le mansioni del grado superiore; che egli è di onestà e moralità ineccepibili, si segnala vivamente per la nomina a Prefetto, perché l'Amministrazione possa trarne la maggiore utilità ed allo interessato venga dato il giusto riconoscimento dell'opera svolta in oltre trentasette anni di servizio.

Voghera, li 31 agosto 1970

MAFFEO ZONCA

Carissimo Professore,

faccio riferimento alla Sua gentile lettera dell'11 c.m. con allegati i comunicati del Ministro Gava, riguardanti la concessione del finanziamento alla mia Ditta, e La ringrazio vivamente del Suo fattivo e cortese interessamento al riguardo.

Vorrà scusare se rispondo soltanto ora, ma il ritardo è dovuto alla mia assenza da Voghera.

Spero che quest'anno troverà il tempo per trascorrere qualche giorno in compagnia degli amici qui nel nostro Oltrepo, che Le consentirà un po' di distensione della quale ritengo che abbia certamente molto bisogno.

Nuovamente La ringrazio di tutto ciò che ha fatto e conto molto nel Suo valido appoggio per il buon fine della chiesta concessione

perchè siamo veramente molto impegnati in spese onerose. Alla sua prossima venuta, Lei stesso potrà constatare la vastità del complesso industriale.

Mi saluti tanto la Sua Gentile Signora e tutta la Sua Famiglia.

Lei si abbia i miei più cordiali saluti.

affec



CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SEGRETARIO PARTICOLARE
DEL VICE PRESIDENTE

F.lli Lonca di Voghena

per ampliamento nuovi
stabilimenti.

la Banca è disponibile per
il più finanziamento

Rispondenti personalmente

D. M.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 4 giugno 1970
PT/I/gh.

RICERCA SCIENTIFICA

Carissimo Gianni,

ti accludo il Curriculum Vitae del Comm. Vuccino, Presidente della IBM ITALIA.

La sua "promozione" a Grande Ufficiale potrebbe essere un piccolo gesto da parte nostra che potrebbe avere, sul piano del più ampio discorso di collaborazione tra Industria e Governo, risultati considerevoli.

Il Comm. Vuccino ha avuto in realtà una parte molto importante nel creare delle premesse valide al rinnovamento del sistema di gestione delle aziende italiane. E, sul piano dei fatti, è stato per suo merito che in Italia si sia iniziata la costruzione di calcolatori elettronici, senza turbare la concorrenza, che, come sai, oggi collabora con la IBM. (Vedi Olivetti, ecc.)

Conto di vederti nella prossima settimana per concretizzare quegli incontri di cui abbiamo parlato l'altro giorno.

Grazie molto e molti cari saluti,


Fulvio Tortora

Ill. Prof. Giovanni Ferrara
Capo di Gabinetto
del Vice Presidente del Consiglio
Palazzo Chigi
Roma

21

CURRICULUM VITAE

Comm. GIULIO VUCCINO - Nato a Costantinopoli il 5/12/1894 - Domiciliato a Milano - Via Manin, 33.

Entrato a far parte del personale della IBM a Parigi nel 1927 fu trasferito in Italia nel 1929 dove tenne a battesimo la Società reggendone le sorti per oltre un trentennio sino a portarla al successo ed ad un notevole grado di sviluppo.

Il Comm. Vuccino, che fu nominato Consigliere Delegato della Società nel 1936 e nel 1939 Direttore Generale e Consigliere Delegato, lasciò il servizio attivo il 31/12/1961 per assumere la carica di Presidente della IBM ITALIA.

Si può considerare l'artefice in senso assoluto di ciò che è oggi la IBM Italia, che ha saputo guidare durante il difficile periodo di guerra gettando le basi in seguito PERCHÉ fosse possibile realizzare un rapido programma di sviluppo.

Nel 1927 a Milano si costituisce con la denominazione di Società Internazionale Macchine Commerciali (poi modificata in Hollerith Italiana e successivamente in Watson Italiana) quella che è oggi la IBM Italia.

Un'organizzazione commerciale che accanto alla vendita di bilance ed orologi stava introducendo nel mercato del nostro paese più che un prodotto un concetto completamente nuovo per quei tempi: la meccanizzazione del lavoro d'ufficio. Le schede perforate e le prime selezionatrici costituivano in quegli anni una novità assolutamente eccezionale, ma aziende più aperte al progresso avevano accettato sin dai primi anni i nuovi metodi di gestione e installato i primi centri meccanografici.

Tra il 1927 e il 1930 importanti enti pubblici e privati diventano clienti IBM e proprio in quegli anni viene inaugurata la Filiale di Roma e due anni dopo, nel 1932 ha inizio la produzione delle schede in uno stabilimento alla periferia di Milano.

Il 10 Marzo 1935 viene posta la prima pietra dello stabilimento di Milano. E' l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della IBM Italia: le forze produttive si affiancano attivamente a quelle tecniche, organizzative e di vendita.

Nel 1937 alla fabbricazione delle selezionatrici si affianca la produzione di tutte le unità di perforazione e verifica, cui si aggiunge la produzione di altre nuove apparecchiature nel 1938 e 1939.

Nel 1940 i clienti IBM erano 51.

Durante il periodo bellico l'interruzione di ogni rapporto con la casa madre impedì l'installazione di nuovi centri ma lo stabilimento continuò comunque la sua attività, ma nonostante tutto e malgrado gli sforzi compiuti dalla Società a causa delle distruzioni subite da molte industrie clienti, nel 1945 i centri meccanografici installati

erano solo 40.

Nel 1946 cominciò la fase di grande sviluppo della IBM e parallelamente allo sviluppo delle vendite nel 1947 venne ampliato lo stabilimento di Milano e potenziata la produzione.

Nel 1950 l'intero personale della IBM Italia assommava a 716 persone delle quali 476 addette alla produzione : i clienti erano un centinaio.

Nel 1952 veniva iniziata anche la produzione delle macchine per scrivere ed un piccolo gruppo di rappresentanti s'incaricò di far conoscere i vantaggi della scrittura elettrica e la rivoluzionaria spaziatura proporzionale.

Negli anni cinquanta con la diffusione su larga scala degli elaboratori elettronici la Società fu gradualmente strutturata secondo gli schemi attuali soprattutto per quanto concerne l'assistenza tecnico-applicativa ai propri utenti.

Accanto ad una diffusa organizzazione territoriale si sviluppò cioè un'organizzazione specialistica per ciascun campo di impiego dei calcolatori.

Un notevole impulso venne inoltre dato ai programmi di istruzione professionale, già da tempo attuati, per la preparazione degli specialisti della Società indirizzati ora anche alla formazione del personale delle aziende clienti.

Nel 1958 si ampliò nuovamente lo stabilimento di Milano e venne inaugurato il primo Centro di Calcolo Scientifico a disposizione di tutti gli studiosi a conferma della costante attenzione della Società alle particolari esigenze del paese.

Nasce l'era dei transistor: cessa pertanto la costruzione dei vecchi calcolatori iniziando quella dei nuovi mezzi per l'elaborazione dei dati che permetterà ai tecnici italiani di formarsi un'eccellente esperienza nella nuova tecnologia alla quale erano legati gli sviluppi della futura produzione.

Il 31/12/1961 il Comm. Vuccino lascia la Direzione della IBM Italia che da una decina di unità dalla sua fondazione contava in quel momento 2.672 dipendenti sparsi in tutta Italia.

Alla fine dello scorso anno l'azienda era formata da 5.906 persone con 3 stabilimenti, 11 Centri di Elaborazione Dati, 3 Centri di Istruzione, 3 Centri di Ricerca, Filiali ed Uffici di Vendita sparsi per tutto il paese.

Altri dati del Comm. Vuccino:

Combattente della guerra 1915/18

Presidente dell'Istituto DOXA

Presidente Commissione Arbitrato Internazionale
Camera di Commercio Internazionale

Vice Presidente Associazione Internazionale Arbitrato e Presidente
Commissione Bilancio e Finanze

Membro del Consiglio Generale Associazioni fra le Società per Azioni

Vice Presidente American Chamber of Commerce

Consigliere Associazione Italiana contro la concorrenza sleale

LORENZO ACQUARONE

con particolare, in via di via,
imperativa segnalazione

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETA' LETTERARIA
ARTISTICA E SCIENTIFICA

Ufficio del Direttore Generale - Div. III -

Via Boncompagni, 15

00187 ROMA

Il sottoscritto VALLARIO Vincenzo fu Michele
nato a Cerignola (Foggia) l'11 maggio 1925 chiede
di concorrere ai "premi della Cultura" istituiti da
codesta On.le Presidenza del Consiglio in favore
degli autori italiani. Riassumo i dati riguardanti
l'attività letteraria e culturale svolta:

Volume edito dalla Casa HOEPLI sulla costruzione e
gestione dei porti Turistici;

Volume edito dalla Casa HOEPLI sulla realizzazione
Economico-Administrativa dei Porti Turistici;

Publicazioni: "Comprensorio ligure e nautica da di-
porte";

I Porti Turistici e le leggi vigenti;

I Porti Turistici si possono e si devono fare;

Aggiornamenti sul tema dei porti turistici;

Equivoci tra porti di IV Classe e porti turistici;

Rapporto al Congresso Internazionale IXII° della
Navigazione.

Per uno studio sul turismo l'Accademia Internazio-

ale con sede a Montecarlo gli ha conferito il premio 1968.

Ha partecipato quale relatore Ufficiale a numerosi Congressi in Italia ed all'Estero.

L'avviso di pagamento relativo al premio che codesta On.le Presidenza vorrà eventualmente attribuirgli, potrà essere indirizzato al sottoindicate domicilio.

Con osservanza

Roma, 12 maggio 1970

Via Assarotti, 10 GENOVA

PROMEMORIA PERSONALE

- 18/1567/20
~~18/1567/20~~
~~18/1567/20~~
- Ferraro Ugo, nato a Napoli li I maggio 1936
 - Coniugato con Gabriella De Julio, insegnante elementare di ruolo;
Figli 2 (Paolo e Giovanna).
 - Titolo di studio conseguito/ Diploma di ragioniere e perito commerciale
Frequenza al secondo anno della Facoltà di Ec.Marittima.
 - Servizio militare/ Assolto da ufficiale.

Curriculum professionale:

- Banca Naz. Del Lavoro filiale di Napoli/ impiegato di I^a categoria
con mansioni di cassiere- dal novembre '60 al nov. '67.
- I.B.M. Italia (Roma e Napoli)/ Sales Man per la Divisione Macchine
per ufficio dal novembre '67 al febbraio '69
- MABO azienda della MAGNETI MARELLI/ Funzionario alle vendite (Roma)
dal febbraio '69 ad oggi

Referenze personali e professionali presso i precedenti datori di la
voro, ed a richiesta, di qualsiasi altra fonte.

Roma, 13/12/69

Via Colleferro, 16-(Tomba di Nerone)

Castellan (Principe) e' intervenuto e dara' risposta
lunedì

Amiani lo sento io domani

e' stato trasferito a Napoli con decorrenza 1. 6.
Bisogna impedire assolutamente. !!!

Bruce ing. Cinti

Ho parlato di Francesco



Almanacco Merini (1)
un N. Mandelstam - editore L'Espresso

Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- Nascita ed ambiente familiare
- Studi - all'vo n° 10, un fine
 per il biennio, metodo di ricerca
 perché è uno storico, oltre che
 un geniale; la vittoria del
 concorso a cattedra, la sua
 attività n° 10, l'opera magica
 greca: la storia della letteratura
 romana.

~~Il suo~~

- 7 anni vent'anni: girare a fulltime
 dopo - il suo
 attaccamento alla
 famiglia. Il suo
 tempo ed il suo
 amore per la vita giusta.
 Perché per essere un
 fatto è un rigista.
- Ha fatto il militare.
 → L'autifronta: Doveso ed il
 P. I. A. - la scelta

rociolita: 1947. ~~Al 28. la~~
 un batzyle politik ush
 un: 1947 e necessari: la
 reeta or class. la politik
 subvornitit - ~~la 28. la~~
 centro - murta vella un
 interfektive. la un unip
 al rociolita.

On. Avv. Giacomo Mancini

28 LUG. 1970

30

Roma
Via Monte della Farina, 42

RISERVATA PERSONALE ESPRESSO

204/14

Caro De Martino,

L'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali - Sezione di Cosenza - sta costruendo, con il contributo dello Stato, un Centro assistenza in Castiglione Cosentino, attraverso mille difficoltà burocratiche e soprattutto economiche.

L'opera, la cui utilità pubblica ai fini dell'assistenza e beneficenza pubblica è stata riconosciuta con decreto interministeriale numero 6213 del 18.10.1967, è degna di grande considerazione e va umanamente agevolata e favorita.

Purtroppo allo stato attuale l'Associazione di Cosenza si trova in una critica e grave situazione economica.

Infatti oltre ad avere difficoltà a far fronte all'impegno assunto con la Cassa DD.PP. per il pagamento del mutuo non ha come provvedere al pagamento della quota di preammortamento dovuta ad un differimento del versamento della prima rata di ammortamento.

Tale operazione, non essendo coperta da contributo statale, ha fatto ascendere l'onere nei confronti della Cassa DD.PP. alla somma di L. 11.664.680.

La citata Cassa da parte sua si è trattenuti gli interessi di preammortamento defalcandoli dagli stati di avanzamento. Ora l'Impresa appaltatrice minaccia di sospendere i lavori se non verrà quanto prima reintegrata della somma non riscossa.

./.

On. Avv. Giacomo Mancini

Roma
Via Monte della Farina, 42

(segue lettera On.le De Martino)

Data l'assoluta mancanza di fondi da parte dell'ANFFS di Cosenza, ti sarò molto grato se vorrai personalmente esaminare la possibilità di concedere, almeno parzialmente, una sovvenzione a fondo perduto alla citata associazione.

Spero in un tuo intervento diretto e confido nella tua sensibilità di fronte ad un problema umano e sociale, di cui mi sto interessando personalmente da tempo.

Ti ringrazio per quanto farai e resto in attesa di tue cortesi notizie.

Cordiali saluti.

(Giacomo Mancini)



On.le FRANCESCO DE MARTINO
Vice Presidente Consiglio Ministri
ROMA

All'on. le Sig. Presidente del Consiglio
dei Ministri

ADMA

Motivi aggiunti

all'esposto del sost. avvocato generale dello Stato
Giovanni Zeboli, in relazione alla proposta di nomi-
na dell'avvocato distrettuale dello Stato in Torino.

X X X

Ad integrazione dell'esposto da me presentato
in data 4 settembre u.s., mi permetto di formulare
le seguenti considerazioni intorno ai supposti moti-
vi (a me non comunicati) che potrebbero essere stati
allegati dall'Avvocatura generale dello Stato a so-
stegno della proposta di attribuzione all'avv. Giovan-
ni Fierro dell'incarico di avvocato distrettuale in
Torino.

1. L'esercizio, da parte dell'avv. Fierro, delle
funzioni di avvocato distrettuale per un periodo (al-
l'atto della formulazione della proposta) di circa
dieci mesi, non può essere considerato titolo prefe-
renziale nei miei confronti, tenuto conto della posi-
zione di anzianità nel ruolo da me acquisiti come ri-
sultato di valutazioni comparative costantemente più
favorevoli.

Ben più rilevante, comunque, rispetto al titolo

che in tal senso si volesse riconoscere all'avv. Fierro, sarebbe il completamento della formazione professionale da me conseguita in quasi quattro anni di attività presso l'Avvocatura generale, attraverso il patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed una vasta esperienza di consultazioni riguardanti questioni di massima nei casi più svariati.

Proprio questo tipo di attività, in occasione di un cospicuo numero di promozioni al quarto grado avvenute per allargamento dei ruoli nell'anno 1963, venne addotta come ragione giustificatrice dell'anteposizione di tutti i colleghi promuovibili residenti in Roma rispetto a quelli, anche più anziani, in servizio presso gli uffici distrettuali; è evidente quindi la disparità del trattamento che si userebbe nei miei confronti sovvertendo in modo il suddetto criterio.

2. Contesto pertanto che, sotto qualunque profilo, possa costituire titolo preferenziale dell'avv. Fierro la prolungata sua permanenza all'Avvocatura di Torino e la conseguente conoscenza dell'ambiente di lavoro.

Qui si debbono valutare posizioni di anzianità e di merito emergenti da dati oggettivi, non ultimo dei quali è la qualità del servizio prestato an-

donchè a quelle specifiche funzioni.

Non so se vi sia un esplicito giudizio in tal senso: se c'è, lo respingo come vizioso per eccesso di potere nella considerazione dei presupposti, insistendo perchè si acquisisca integralmente il mio fascicolo personale; se non c'è, vien meno qualunque fondamento giuridico e di opportunità per la scelta dell'avv. Fierro in pregiudizio di un collega più anziano e - quanto meno - parimenti meritevole.

4. Mi sia consentito, in proposito, di ricordare che, in passato, colleghi residenti in Roma vennero preposti alla direzione di uffici distrettuali (anche importantissimi) senza aver mai esercitato le funzioni di avvocato distrettuale (e in qualche caso senza neppure aver mai lavorato negli uffici periferici) pur in concorrenza di colleghi che già le svolgevano e che provenivano dagli stessi uffici (così il compianto prof. Vasilotta a Milano nel 1949, l'avv. Agrò a L'Aquila, l'avv. Albisinni a Palermo alcuni anni or sono); ciò dimostra ulteriormente l'arbitrarietà del criterio di scelta, in deroga all'anzianità, per il solo fatto che si siano esercitate (e nella specie per brevissimo tempo) le funzioni in esame, in danno di chi, tra l'altre, tali funzioni ha già

svolto di fatto, e con tutte le responsabilità in-
renti, per oltre tre anni in qualità di vicario nel-
la sede di Milano.

Debbe aggiungere ancora che l'ufficio di Cagliari,
diretto per dieci mesi dall'avv. Fierro, era va-
cante dal 1967 e tale rimane - se non erro - fino al
novembre 1969, senza che mi fosse stato proposto di
assumerne la direzione; dal che traspare con sufficien-
te chiarezza come la destinazione dell'avv. Fierro
a quella sede non avesse lo scopo di assicurare al-
l'ufficio una continuità di direzione, ma fosse preor-
dinata a dare una giustificazione apparente al suo
successivo trasferimento nella sede da me richiesta
fin dal 1966.

5. Ritengo infine doveroso sottolineare l'estre-
ma pericolosità del criterio di scelta (quale che
sia) addotte in mio pregiudizio: si tratta di un
precedente che consentirebbe di porre in discussio-
ne, dietro il paravento del più incontrollato pote-
re discrezionale, ogni obbiettiva e legittima aspet-
tativa morale e patrimoniale inerente all'attribu-
zione degli incarichi direttivi dell'Istituto.

x x x

Fiducioso nell'alto senso di giustizia dell'On.
S.V., rinnovo i miei devoti ossequi.

./.

Roma, 24 ottobre 1970

(Giuseppe Ziboli)



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

Caro f'anni,

Zoboli ha preparato questo
appunto relativamente ai uti
provvedimenti dell'Arretrata generale.

Possi che dia il caso di dare una
copia anche a De Martino? ved'
un po' tu.

Quel'anno Amato mi ha detto - circa
la questione che hai - che il Ministero
del Tesoro ha fatto presente d'aver
disponi di minori danaro di quanto
presume. Ho comportato una
bombola di 2000 posti la metten
a concorso nel primo anno e
di 1000 nel successivo due-tre
anni - Non v'è altro -

Che saluti

mm'

Sulla natura giuridica ed efficacia della proposta di nomina ad Avvocato distrettuale dello Stato.

X X X

Art. 3, terzo comma, l. 20.6.1955, n. 519:

"L'incarico d'avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato".

I - Giurisprudenza

Cons. Stato, 19.10.1951, V (C.d.S. 1951, 1187)

L'organo deliberante ha il potere di discostarsi dalla proposta ad esso fatta (ma cade in eccesso di potere se, nel determinarsi diversamente, adduce delle ragioni giuridicamente inconsistenti).

II - Dottrina

Sandulli - Manuale di diritto amministrativo, 1964, pag. 353

Si avvicinano in un certo senso agli atti di valutazione le proposte, per quanto il loro carattere di atti d'iniziativa tenda a spostarle alquanto verso il piano delle dichiarazioni di volontà (si tratta di atti a contenuto misto). Anche le proposte, come i pareri, si distinguono in facoltative, obbligatorie, vincolanti e conformi.

Sono vincolanti quei pareri obbligatori cui l'autorità attiva è tenuta necessariamente ad uniformarsi.

X X X

Sandulli - Il procedimento amministrativo, 1939 (pag.145-146)

Chi propone sottometta al vaglio di chi dovrà provvedere un suggerimento circa ciò che reputa in proposito opportuno. Onde, a differenza della richiesta, la proposta ... non può a nessun costo venir risolta in una pura e semplice dichiarazione di volontà. Perché ciò, che in essa viene in rilievo in primo piano, è pur sempre un giudizio, e, più precisamente, una valutazione d'opportunità.

Di ciò pare la più evidente riprova la circostanza che non è assolutamente concepibile che una proposta vincoli l'autorità, alla quale si dirige, non solo ad emettere quel determinato provvedimento di cui essa assume l'iniziativa, ma anche ad enterlo con quel certo contenuto, che essa stessa fissa. L'autorità, alla quale una proposta si rivolge, è sempre essa a decidere del provvedimento da prendere.

(pag. 152 e segg.) Sulla base di tali osservazioni, si impone la necessità di tener escluse dalla categoria delle proposte tutti quegli atti, che, pur essendo della terminologia comune designati con tal nome, non esercitano tuttavia la loro azione propriamente al fine di eccitare la emissione del provvedimento di cui si tratta, ma limitano piuttosto la loro influenza al contenuto di quel provvedimento. Intendo qui riferirmi, in primo luogo, a tutti quegli atti, i quali si sogliono indicare comunemente col nome di designazioni, e cioè a tutte quelle così dette proposte, la cui funzione si risolve unicamente nel suggerire dei nomi all'autorità che deve provvedere a coprire un uf-

ficio.

Come è evidente, in casi di tal genere, l'autorità, la quale pone in essere quel che vien chiamato proposta, non esplica una vera e propria azione d'iniziativa. La sua azione tende, in fatti, ad esercitarsi, qui, sul solo contenuto del provvedimento, e non sul suo se. Onde, essendo tale la situazione ... non credo possa dubitarsi del fatto che qui ci si trova di fronte a una mera manifestazione di giudizio. Anzi, più precisamente, può senz'altro dirsi che si è di fronte a una categoria d'atti, la cui essenza e la cui funzione non pare gran che differenziabile da quella dei pareri.

x x x

Bracci - La proposta in diritto amministrativo - 1961 (pag. 28)

Proposte vincolanti in senso stretto e conformi: sono quelle che obbligano gli organi od enti riceventi ad emanare un atto con un determinato contenuto ... L'organo che deve assumere il contenuto della proposta come contenuto del proprio atto non è obbligato in modo assoluto. Vi sono sempre dei limiti entro i quali la sua volontà è libera: sindacato sulla legittimità della proposta ... e normalmente libertà di scegliere entro certi limiti (es.: art. 2 regol. 17.8.1907 per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, che stabilisce al 2 cpv.: "le promozioni al grado di segretario sono fatte a scelta ... su conforme proposta del Consiglio di presidenza tra i sottosegretari"). (pag. 30 in nota) Di solito quando l'ordinamento giuridico riconosce ad un organo il potere d'iniziativa, le proposte emanate in virtù di questo sono facoltative, salvo che per espressa disposizione di legge non sia ad

esse attribuito particolare valore vincolante.

(pag.29) Proposte obbligatorie: son quelle che obbligano gli organi od enti riceventi ad emanare un provvedimento senza vincolarli circa il contenuto dell'atto.

Sulla natura giuridica ed efficacia della proposta di nomina ad Avvocato distrettuale dello Stato.

x x x

Art. 5, terzo comma, l. 20.6.1958, n. 519:

"L'incarico d'avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato".

I - Giurisprudenza

Cons. Stato, 19.10.1951, V (C.d.S., 1951, 1187)

L'organo deliberante ha il potere di discostarsi dalla proposta ad esso fatta (ma cade in eccesso di potere se, nel determinarsi diversamente, adduce delle ragioni giuridicamente inconsistenti).

II - Dottrina

Sandulli - Manuale di diritto amministrativo, 1964, pag. 353

Si avvicinano in un certo senso agli atti di valutazione le proposte, per quanto il loro carattere di atti d'iniziativa tenda a spostarle alquanto verso il piano delle dichiarazioni di volontà (si tratta di atti a contenuto misto). Anche le proposte, come i pareri, si distinguono in facoltative, obbligatorie, vincolanti e conformi.

Senza vincolanti quei pareri obbligatori cui l'autorità attiva è tenuta necessariamente ad uniformarsi.

x x x

Sandulli - Il procedimento amministrativo, 1959 (pag.145-146)

Chi propone sottometta al vaglio di chi dovrà provvedere un suggerimento circa ciò che reputa in proposito opportuno. Onde, a differenza della richiesta, la proposta ... non può a nessun costo venir risolta in una pura e semplice dichiarazione di volontà. Perché ciò, che in essa viene in rilievo in primo piano, è pur sempre un giudizio, e, più precisamente, una valutazione d'opportunità.

Di ciò pare la più evidente riprova la circostanza che non è assolutamente concepibile che una proposta vincoli l'autorità, alla quale si dirige, non solo ad emettere quel determinato provvedimento di cui essa assume l'iniziativa, ma anche ad esercitarlo con quel certo contenuto, che essa stessa fissa. L'autorità, alla quale una proposta si rivolge, è sempre essa a decidere del provvedimento da prendere.

(pag. 152 e segg.) Sulla base di tali osservazioni, si impone la necessità di tener escluse dalla categoria delle proposte tutti quegli atti, che, pur essendo dalla terminologia comune designati con tal nome, non esercitano tuttavia la loro azione propriamente al fine di eccitare la emissione del provvedimento di cui si tratta, ma limitano piuttosto la loro influenza al contenuto di quel provvedimento. Intendo qui riferirmi, in primo luogo, a tutti quegli atti, i quali si sogliono indicare comunemente col nome di designazioni, e cioè a tutte quelle così dette proposte, la cui funzione si risolve unicamente nel suggerire dei nomi all'autorità che deve provvedere a coprire un uf-

ficio.

Come è evidente, in casi di tal genere, l'autorità, la quale pone in essere quel che vien chiamata proposta, non esplica una vera e propria azione d'iniziativa. La sua azione tende, in fatti, ad esercitarsi, qui, sul solo contenuto del provvedimento, e non sul suo se. Onde, essendo tale la situazione ... non credo possa dubitarsi del fatto che qui ci si trova di fronte a una mera manifestazione di giudizio. Anzi, più precisamente, può senz'altro dirsi che si è di fronte a una categoria d'atti, la cui essenza e la cui funzione non pare gran che differenziabile da quella dei pareri.

x x x

Bracci - La proposta in diritto amministrativo - 1961 (pag. 28)

Proposte vincolanti in senso stretto o conformi: sono quelle che obbligano gli organi ed enti riceventi ad emanare un atto con un determinato contenuto ... L'organo che deve assumere il contenuto della proposta come contenuto del proprio atto non è obbligato in modo assoluto. Vi sono sempre dei limiti entro i quali la sua volontà è libera: sindacato sulla legittimità della proposta ... e normalmente libertà di scegliere entro certi limiti (es.: art. 2 regol. 17.8.1907 per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, che stabilisce al 2 cpv.: "le promozioni al grado di segretario sono fatte a scelta ... su conforme proposta del Consiglio di presidenza tra i sottosegretari"). (pag. 30 in note) Di solito quando l'ordinamento giuridico riconosce ad un organo il potere d'iniziativa, le proposte emanate in virtù di questo sono facoltative, salvo che per espressa disposizione di legge non sia ad

esse attribuito particolare valore vincolante.

(pag.29) Proposte obbligatorie: con quelle che obbligano gli organi ed enti riceventi ad emanare un provvedimento senza vincolarli circa il contenuto dell'atto.